

321

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 24. Luglio 1862.

dal Ministro Di Grazia e Giustizia

OGGETTO

*Disposizioni relative ai Decreti, alle Pastorali
degli Ordinari e delle loro Curie*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Signori Deputati

Loro

Gia da tempo l'opinione pubblica si maraviglia e si sdegna della pertinacia con che una parte del Clero in varie provincie del Regno apertamente osteggia il Governo Nazionale, e va chiedendo se non ci sian messi di reprimela e frenarla.

Per verità gli Art. 268, 269 e 270 del Codice penale, che colpiscono gli abusi de' Ministri de' culti nell'esercizio delle loro funzioni e la contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione de' provvedimenti relativi alla religione, offrono bastevoli mezzi di repressione di quelle esorbitanze, a cui il Clero può trascorrere più facilmente, quando devvi dalla sua santa missione di pace e di carità. Hanno inoltre l'Art. 157 del Codice stesso che colpisce ogni pubblico discorso ed ogni scritto o fatto che sian di natura da eccitare lo scontro ed il mal contento contro la persona del Re e le persone della Real famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, articolo applicabile ad ogni ordine di cittadini, e che può essere invocato nel caso di qualsivoglia esposto di parola o d'opera a cui il Clero trascorra o nell'esercizio o fuori dell'esercizio delle sue funzioni, e che riesca ad offesa delle leggi o a turbamento dell'ordine pubblico.

Se già mancano consimili disposizioni nel Codice penale tuttora vigente nella Corsica, ove non fu per anco pubblicato quello comune

a tutte le altre provincie del Regno. Per altro
negli Art. 19, 20 e 21 della legge 30
Ottobre 1839 sulla composizione e sulle attri-
buzioni del Consiglio di Stato pubblicati in tutto
il Regno sono dirette ad assicurare i diritti del-
la potestà civile contro ogni invasione della po-
testà civile contro ogni invasione della potestà
ecclesiastica, e mettono dinanzi un mezzo pron-
to ed acconcio di prendere que' provvedimenti di
sicurezza generale che sian richiesti dall'eser-
cizio abusivo della potestà ecclesiastica medes-
ima o circa le persone o circa le cose.

Ma pur troppo l'esperienza ha dimo-
strato che siffatte disposizioni di legge non torna-
no abbastanza efficaci singolarmente a petto
dell'abuso che molti Pretati fanno sia della
loro facoltà d'inflettere ecclesiastiche pene e
censure, sia del diritto di rivolgersi al Clero
e al popolo delle loro Diocesi con apposite
Pastorali, Circolari, Istruzioni ed altre sif-
fatte ^{scritte} ~~scritte~~. Infatti parecchi Ordinari
ci furono i quali sospesero dall'esercizio dell'e-
cclesiastico ministero ed anche dai parrochia-
li officii de' sacerdoti chiari per dottrina e
pietà, riveriti ed amati dalle popolazioni e
benemeriti della patria, non d'altro appun-
tabili che dell'avere con le parole e coi fatti
manifestato la loro devozione alla Causa Na-
zionale ed alle Istituzioni del Regno. E
più frequente è il caso d'altri Ordinari, i
quali, sotto colore di porgere ammaestramen-
ti ed indirizzi d'indole al tutto ecclesiasti-
ca e spirituale al Clero e al popolo delle
loro Diocesi, mandano fuori involontari scrit-
ture in cui si fanno ad annullare le istituzioni

He de il trionfo completo della causa nazionale abbia in recare ~~dei~~ danni alla religione cattolica, di che ogni vedente della storia in paura offensione.

Orsini

To non
avrebbe luogo.

Confermi alle dottrine canoniche più
simere

+ Se non

l'abbondare in blandimenti
verso la

Ted in omaggio a principii regu-
giunti con la norme e preside stabili-
te nei tempi più lieti della chiesa
cattolica.

Dello Stato, manifestano sentimenti e voti poli-
tici in contrasto col diritto della Nazione e
svolgono conceiti atti ad indurre il turbamen-
to nella coscienza ^{ed} con insinuare in ispecie che
propa sorgere contraddizione fra i civili e i
religiosi doveri.

Suoi di dubbio difatti abusi sarebbero
agevolmente repressi se nelle varie provincie
del Regno si fossero mantenute in vigore
le varie ordinazioni introdotte nel secolo scorso
a tutela delle ragioni della civile prode-
sta, consentite ~~ed~~ dalla potestà ec-
clesiastica medesima, e divenute sostanziale
parte del diritto pubblico ecclesiastico ed
quelle provincie: ordinazioni le quali cadde-
ro d'uso. Dopo che gli avvedimenti di una potestà
era al pari improvvida che stolta, ebbero consi-
gliato alla maggior parte de' principi regno.
reggiati in Italia di ~~potestà~~ potestà
ecclesiastica per averne incoraggiamenti ed aiuti
nella congiura contro la libertà de' popoli.
Ma non c'è ragione per cui siffatte ordinazioni
non possano essere richiamate in vigore dove già
furono in osservanza, ed applicate altrove a tutto
il Regno, massime che già fu tolta efficacia
con apposite leggi ai Concordati ed alle Conven-
zioni con la Santa Sede, a cui qualun-
de' precedenti governi ~~non~~ ^{ebbero} con aperta
offesa dei diritti della civile sovranità.

È di vero, mentre ~~certamente~~ non si vuol
nulla dettare all'esercizio dell'autorità Na-
zionale ^{nelle cose} ~~nelle~~ ^{religiose} ~~religiose~~ ^{spirituali},
né per alcun verso sciogliere il Clero imperio-
re dall'obbedienza che deve ai suoi Capis-
coli ^{in ogni} ~~in~~ ^{trig} ~~trig ^{semp} ~~semp ^{con} ~~con ^{la} ~~la
nella ordine gerarchico stabilito dalla cost:~~~~~~~~

N. 19 610

3
la loro pubblicazione ed affissione siano ri-
messe all'approvazione Romana.

Nella Lombardia e' in vigore l'Arti-
colo quarto delle istruzioni in data del 22.
Novembre 1824 richiamato in osservan-
za con la Circolare del Governo di Lon-
bardia in data del 24. Novembre 1824,
Dove e' detto che gli Ordinari volendo e-
manare lettere pastorali o circolari in qua-
lunque maniera obbligatorie e che debbono
aver forza in tutta la Diocesi od in par-
te di essa sono tenuti a presentarle al
Governo per il proprio esame e per la succes-
siva approvazione avanti di renderle note
e pubblicarle.

Ora la presente condizione delle
cose esige che consimili disposizioni sia-
no indistintamente applicate a tutto
il Regno, e che l'infosservanza di
esse venga punita con determinate pene.
E che tanto piu si ramorra necessario, in
quanto e' piu volte accaduto che taluni
Prelati non abbiano presentato al Reale
Sagrato delle carte loro pervenute dalla
Curia Romana, e se ne siano appropriate
to il contenuto e le disposizioni in loro
particolari scritture, con cui si talomi-
sa dicessero a tali carte pubblicazione
nel Regno.

Di fermo in questa luce di tempi e in
questo completo esercizio d'ogni liberta' ed in
ispecie della liberta' religiosa, non si presume
scemare a Nessuno il diritto d'usare della pa-
rola all'adempimento degli obblighi del
loro ministero, e meno poi impedirli nel

I gli ordinari re
X, a che perciò s'adoti un provvedimento
preventivo, il quale è consigliata dalle
considerazioni più ovvie di prudenza
ed è conforme alla natura delle relazioni
che debbono essere fra la Chiesa e lo Stato, se non vult
che la Chiesa faccia allo Stato omaggio
e che abbia la assolutezza

godimento della prerogativa tra le libertà che
è quella della stampa. Ma se la legge non
dubita di colpire con le disposizioni dell'Art.
268 del Codice penale l'abuso che della penna
può farsi da qualsivoglia ministro del cul-
to nell'esercizio delle sue funzioni, che è quan-
to dire nel tempio stesso di Dio e nella solen-
nità dei religiosi riti, non può riesir vigorosa
che se miri parimenti ad impedire l'a-
buso che ~~l'esseri~~ possono fare in cotale scrit-
ture. Intorno a che è da notare che le dette
scritture, ove siano in qualsivoglia modo rese
pubbliche, non possono essere considerate co-
me semplici manifestazioni del pensiero ca-
dute sotto le disposizioni delle leggi che re-
golano l'esercizio della libertà della stampa,
ma devono essere reputate veri atti dell'Au-
torità ecclesiastica, la quale, se ha da esse-
re interamente libera nelle sue funzioni
spirituali, non può non essere soggetta
nei suoi atti esteriori alla vigilanza dello
Stato e della civile autorità, e singolarmen-
te in quegli atti che hanno stretta attinenza
ad i diritti e coi doveri dell'autorità civile
medesima e che in qualsivoglia modo possono
risguardare l'ordine pubblico e la concordia
fra le varie classi di cittadini, supremo
bisogno d'ogni civile consorzio.

Egli è perciò che io, riferendomi a quel
concetto che non ha quasi esprimero in una
Circolare indirizzata ai Procuratori genera-
li delle Corti Supreme e d'Appello vale a di-
re che quando le leggi vigenti si fossero chian-
te insufficienti a reprimere le esorbitanze del
Clero, certamente i poteri dello Stato non a-

684
soltanto a sanzione di non massima
a tutela della più stretta ragione del diritto politico
e civile ordinamento e della maggiore necessità
nell'ordine pubblico, così gli ordinari del Re
e di pieno accordo si miri colleghe, proposte e
liquore, alle vostre deliberazioni un disegno
di legge rivolto a stabilire apposite discipline
per la repressione dei peccati commessi circa
la pena e corpora ecclesiastiche e circa la
pubblicazione per parte degli ordinari di just-
tato d'ogni maniera

Parato.

Il primo articolo nove del contratto che non si può
essere nello stato un autorità la quale eserciti
una giurisdizione esteriore al di fuori della pratica
della norme del diritto comune, e quindi determini
che non possano riconoscere, e non potranno
produrre effetto civile ad avere effetto e giurisdizione
nel regno i decreti de' vescovi e della loro curia
portante suspensione o interdicione di officio o
de' funzioni ecclesiastiche, se non siano stabilite
in iscritto e non contengano la esposizione delle
ragioni dei fatti che si abbiano dato argomento
non ammettendo nel regno il modo di produrre
dallo ex informata esperienza ad altri di si-
mil natura.

Il secondo articolo pone fondamento al prin-
cipio comune concordemente della più sana giu-
risprudenza civile e canonica e confermato
dalla stessa disciplina ecclesiastica de' tempi
migliori, che non si possono essere pene in-
medie incurra, come dice si o jure, senza essere
dei fatti imputabile alla persona colpita dalle
medesime, e quindi in capo è stabilito dagli
ordinari dovranno cominciare in iscritto al
legato del tribunale competente i fatti che

hanno il diritto di loro diritto appiando il Magi-
strato primum sui officii: in seguito di che
l'ordinario potrà procedere all'applicazione della pena
ecclesiastica del volte legge del Reale e rimovuta
di sua competenza —

Si come per mezzo degli fatti di cui è la gravità
e lo scandalo che ne deriva, rispettivamente l'immediatezza
espressioni per parte dell'attività ecclesiastica, ogni
simo determinato, che in tali casi gli ordinari pre-
stano applicare la pena ecclesiastica senza
il precedente esame del magistrato. Per questo
richiamo a una salutare disposizione dell'antico
disciplina ecclesiastica, viene stabilito che gli
ordinari dovranno in tali casi pronunciare il
suo del capitolo della Curia, del quale sono
di mettere del loro diritto faranno per rimovuta
ragione in diritto al tribunale competente —

L'articolo terzo ha per radice nel principio che
l'immisione in possesso delle temporalità di
un beneficio è un esercizio della potestà regale
e non si concede che dopo il Reale Placito, sic-
come è stabilito nell'articolo 12 del Reale Decreto
del Settembre 1860 n. 4311. Quindi in caso non
determinato, che la pena pronunciata dell'ordi-
nario porterà la sola privazione dell'ufficio, dovendo
per la privazione dell'ufficio, o sospensione al
godimento delle temporalità essere al medesimo
procedere un provvedimento governativo per
mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia e de-
cetto —

L'articolo quarto determina la sanzione ad
inosservanza degli articoli precedenti e siccome
tale inosservanza potrebbe a far sorgere un
conflicto tra l'autorità civile e l'ecclesiastica,
ogni è disposto che sia deferita al Consiglio

460 Di Stato a fine del 1849 della legge 30 ottobre
1849.

Leoni: L'articolo quinto, dipartendo dall'idea sovra ca-
gione della suprema tutela dell'ordine pubblico
comuni allo Stato, e della vigilanza che gli compete
negli atti esteriori dell'autorità ecclesiastica, dove il
Governo aver notizia precedente della pubblicazione
dell'autorità ecclesiastica determina che gli ordinari
del Regno saranno l'obbligo di presentare al Mini-
stero di Grazia e Giustizia, e dei culti, le pastorali
affezionate circolari e in genere tutte le loro
scritture destinate ad essere pubblicate nelle loro
Diocesi, o in parte della medesima, e sarà da non le
potranno pubblicare con la stampa o in quaderno,
altro modo se non siano state approvate dal
Ministero Ecclesiastico.

Principalmente l'articolo 6. definisce al tribu-
nale del circondario qualunque controversia
alle disposizioni dell'articolo precedente e si
applica per analogia, l'articolo 210 del Codice
Penale, il quale determina che qualunque con-
traffazione alle regole vigenti sopra la capacità
dell'ufficio del Curato per la pubblicazione ed
esecuzione di provvedimenti relativi alla religione,
sarà punita secondo i capi, ed essere applicabile
a chi assiste, e con multa estendibile a L. 100.

Ho tenuto per fermo che voi riconosce-
te a signori, la opportunità e al tempo stesso,
l'urgenza della legge che ho l'onore di pre-
sentare, la quale a suo fondamento nella necessità
in cui il governo del Re si trova di assicurare
i diritti dello Stato, e tutelare l'ordine Pub-
blico ed impedire che l'esercizio dell'autorità
ecclesiastica diventi per mal inteso di poter essere
strumento di turbazioni.

e dissidii, mentre per suo istituto e per le otti-
me disposizioni della maggior parte del Clero
dovrebbe contribuire al rassodamento della ci-
vile concordia, all'incremento d'ogni bene più
sincero ed alla custodia di quegli eterni prin-
cipii d'ordine e di morale che sono il massimo
bisogno e la gloria più verace di tutto le grandi
nazioni.

N^o 321.

Progetto di legge

Disposizione relativa ai Decreti, ^{alle} Autorità
Giudiziarie e Amministrative degli Ordine e
della loro carriera.

presentato dal Ministro di

Giustizia e Istruzione / Confessione /
nella seduta del 24. luglio

1862.

Articolo Primo.

Non saranno ammesse e riconosciute nel Regno ne' potranno produrre effetto civile e nemmeno avere esterna esecuzione i Decreti degli Ordinari e delle loro Curie portanti sospensioni o destituzioni da uffici o da funzioni ecclesiastiche, se non siano stati emessi in iscritto e non contengano la esposizione delle ragioni e dei fatti che vi diedero argomento.

Il modo di procedere detto ed informato coscientia od altro di simil natura non e' ammesso nel Regno

Articolo 2°

Dovendo i Decreti di cui sopra e' parola esser motivate da fatti deducibili in ~~loro contestazione~~, gli Ordinari comuni cheranno in iscritto al ^{competente} Presidente del Tribunale del Circondario i fatti che han dato motivo al loro Decreto, afferendo che il Magistrato secolare, ~~non ha~~ ^{non ha} potestà all' ~~impio giudicio~~ ^{impio giudicio} del mero fatto, pronunciarlo ~~il suo verdetto~~, dopo di che l'Ordinario potrà procedere all'applicazione della pena ecclesiastica che dalle leggi del Regno e' riconosciuta di sua competenza.

Se il fatto sarà ^{con grave} ~~di tal natura~~ da richiedere l'immediata applicazione della pena ecclesiastica, gli Ordinari potranno ^{col voto} ~~farlo~~ ^{col voto} ~~del~~ Capitolo del

innanzi a' Tribunali

Tutti medesimo,

la Cattedrale, in seguito di che comunicheranno al Presidente del Tribunale ~~Ordinario~~ ^{competente} i motivi del Decreto col voto del Capitolo in iscritto.

Articolo terzo.

La pena prommuniata dall'Ordinario contro un beneficiato porterà la sola privazione dell'ufficio.

Per produrre la privazione o sospensione del godimento delle temporalità del beneficio, sarà mestieri d'un provvedimento governativo che l'Ordinario dovrà provocare per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Articolo quarto.

L'inservanza dei precedenti articoli, costituendo un conflitto fra l'Autorità civile e l'ecclesiastica, sarà deferita al Consiglio di Stato a sensi dell'articolo 19. della legge 30. Ottobre 1839.

Articolo quinto.

Tutti gli Ordinarii del Regno dovranno presentare al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti le Pastoral, Istruzioni, Circolari e in genere tutte le loro scritture destinate ad essere pubblicate nelle loro Diocesi o in parte delle medesime.

Epi non potranno pubblicarle colla stampa, o in qualsivoglia altro modo se prima non siano state ap.

4

provato dal Ministro Guardasigilli:

Articolo sesto

Qualunque contravvenzione alla dispo-
sizione precedente sarà deferita ~~all'au-~~
~~torità giudiziaria~~ al Tribunale del Cir-
condario, e punita, secondo i casi, col
carcere estendibile a sei mesi o con mul-
ta estendibile a Lire ~~cento~~ cinquanta. 8

2196



REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Corino add. 9 Agosto 1862

Segretariato Generale

Divis. 1 Lex. 3

N. 11101

Indicare nella Risposta
la Direzione, il numero e la data della presente

OGGETTO

- Indirizzi al Parlamento Nazionale
dei Municipi di*
- 1. Acquasanta*
 - 2. Quinto-decimo*
 - 3. S. Maria*
 - 4. Aquana*
 - 5. Montanuto*
 - 6. Cefi da*
 - 7. Monte Galvo*
 - 8. S. Colpido*
 - 9. Monte Granaro*
 - 10. S. Patrasone*
 - 11. Marano*

*Il sottoscritto trasmette a vostr' Uff.
Ufficio di Presidenza gli indirizzi votati
dai Comuni della Provincia di Ascoli in
margine indicati, coi quali chiedono la
provvinta adozione del progetto presentato
al Parlamento Nazionale li 24 luglio
f.º contro le sgrabitanze del Clero -*

*Pel Ministro
G. Arrubini*

*All'Ufficio di Presidenza
della Camera dei Deputati
Corino*

2223.



REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Segretariato Generale

Divis. 1 Sez. 3

N° 11861

Indicare nella Risposta
la Direzione, il numero e la data della presente

OGGETTO

Indirizzini

Corino addi 26 Agosto 1862

Pervenuti a questo Ministero per mezzo della Prefettura d'Apoli altri indirizzi di diversi Comuni di quella Provincia al Parlamento Nazionale per la pronta attuazione del progetto di legge contro le esorbitanze del Clero, si trasmettono sotto a codest'Uff. di Presidenza della Camera dei Deputati

Del Ministro
Cagnoli

All'Uff. di Presidenza
della Camera dei Deputati

Corino